

Prostituzione: violenza o lavoro?
Riflessioni su volontarietà, costrizione e danno
nel dibattito sulle alternative politico-normative /
Prostitution: violence or work? Reflections on Voluntariness,
Coercion and Harm in the Context of Debates on Policy
Alternatives

Giorgia Serughetti

Università degli Studi di Milano-Bicocca, Italia

Abstract

To punish or not to punish? Which law and policy approach to prostitution has the best chance of guaranteeing rights and freedom to those who sell sexual services? In the debate between defenders of the neo-prohibitionist model (client-only criminalization) and advocates of the decriminalization of sex work, different views of the problem lead to highly

polarized solutions. In particular, their division concerns the understanding of prostitution, the possibility of distinguishing between voluntary and non-voluntary sex work, and the assessment of the harmfulness of the market in sexual services for society as a whole. This article is therefore intended to answer the proposed question by addressing three interrelated issues: the definition of prostitution; the concept of voluntariness and its operationalization in evaluating choices to sell sexual services; the harmfulness of the sex market and the need to ban it or not. In conclusion, I support the idea that decriminalising this activity seems to be better able to guarantee the human rights of those involved in prostitution, and to remove the causes that determine the harmfulness of this market; provided that it takes into account the specific features of sex work (not a job like any other), and that it is accompanied by interventions addressing distributional inequalities and cultural stigma.

Keywords: harm, public policy, prostitution, sex work, voluntariness.

1. Introduzione

Violenza o lavoro? Atto di libertà o sottomissione al potere? Non c'è forse questione più aspramente dibattuta, né più divisiva e polarizzante, della domanda su cos'è e come dobbiamo trattare la prostituzione. Nella ricerca di risposte politico-normative si costruiscono alleanze inedite, come quelle tra femminismo radicale e gruppi cristiani conservatori (O'Connell Davidson 2003; Bernstein 2007; Campbell e Zimmerman 2014; Ellison 2015), o tra sigle liberali e militanti femministe marxiste¹, mentre i compagni di partito si dividono, a destra e sinistra, schierandosi chi per la totale abolizione chi per la regolamentazione del lavoro sessuale.

Il tema appassiona e divide anche il pensiero femminista da almeno quarant'anni, alimentando un conflitto sempre aperto tra due fronti che sono stati variamente definiti:

¹ Questa è, per esempio, la situazione che si è determinata in Francia con la convergenza delle posizioni del sindacato delle lavoratrici e dei lavoratori del sesso (STRASS) e della sua figura leader Morgane Merteuil, che si definisce femminista marxista, con le istanze anti-proibizioniste delle componenti liberali della società francese.

femminismo «radical» e «sex radical» (Chapkis 1997; Sutherland 2004), quando la contesa riguarda il significato politico della sessualità; femminismo socialista e femminismo liberale (Shrage 1994), quando a divergere sono le letture della prostituzione in rapporto all'economia capitalistica; «femminismo del dominio» (*dominance feminism*) e «femminismo della scelta» (*choice feminism*) (Serughetti 2018), quando a distinguere i due fronti sono le risposte alla domanda: 'prostituirsi può essere una decisione volontaria?'; o ancora, femminismo abolizionista e «femminismo *sex work*» (Garofalo Geymonat 2014; Selmi 2016), quando la polarizzazione riguarda gli obiettivi politici da perseguire e i modelli normativi da promuovere.

In Italia, come è noto, a regolare il fenomeno è la legge n. 75 del 1958, che abolì le «case chiuse». Durante i suoi quasi sessant'anni di vita, la legge legata al nome di Lina Merlin ha superato indenne decine di tentativi di riforma, ma la necessità di andare oltre è affermata da ogni parte. Nel dibattito politico-normativo si confrontano proposte alternative che presuppongono diverse visioni della prostituzione – della sua natura, delle sue cause – e del suo rapporto con le nozioni di volontarietà e coercizione.

In questo articolo, partendo dall'analisi del caso italiano, intendo concentrarmi sugli approcci “progressisti” alla regolazione del fenomeno, quelli cioè ispirati espressamente dalla volontà di ampliare la sfera dei diritti e delle libertà delle persone che si prostituiscono: da una parte il «neo-abolizionismo» o «neo-proibizionismo» che vieta l'acquisto di servizi sessuali per proteggere chi li vende da quella che è rappresentata come una violenza; dall'altra la depenalizzazione come opzione volta a tutelare i diritti umani delle e dei *sex worker*.

Intendo quindi rispondere ad una domanda filosofico-normativa: se sia necessario combattere il mercato del sesso, in quanto «mercato nocivo» per gli individui e la società (Satz 2010), oppure se sia più opportuno depenalizzare le relative condotte, in quanto i divieti di legge tendono ad esacerbare le condizioni di vulnerabilità e a diminuire l'*agency* dei soggetti coinvolti. Per farlo, procederò analizzando tre questioni tra loro collegate: cercherò una definizione del concetto di prostituzione; quindi mi occuperò di capire se si possa distinguere tra forme volontarie e non volontarie di esercizio; infine, mi inter-

rogherò sulla possibilità di attribuire al commercio sessuale un carattere dannoso per l'individuo e la società. Presenterò quindi alcune conclusioni in merito alla visione politica del lavoro sessuale e alle policy da attuare in questo campo.

2. La crisi dell'abolizionismo e il dibattito politico-normativo

Il 20 febbraio del 1958 il Parlamento italiano approvava, dopo un *iter* durato un decennio, la legge n. 75, *Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui*. Con essa, l'esercizio delle case di prostituzione diventa reato, e si fa assoluto divieto di procedere a forme dirette o indirette di registrazione di donne che esercitano o sono sospettate di esercitare la prostituzione da parte delle autorità di pubblica sicurezza, le autorità sanitarie e qualsiasi altra autorità amministrativa. La legge punisce poi lo sfruttamento della prostituzione, sia qualora si tratti di un fatto puramente economico sia quando venga attuato con violenza, minaccia o inganno (che ne rappresentano delle aggravanti), e allo stesso modo punisce il favoreggiamento, il reclutamento, l'agevolazione e l'induzione alla prostituzione.

Lina Merlin ha spesso dichiarato, nel corso della sua lunga carriera politica, di non aver mai avuto l'ambizione di cancellare la prostituzione, ma di aver voluto abolire un sistema, quello dei regolamenti, che violava apertamente il principio costituzionale della pari dignità e dell'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali². Del resto, è proprio a questa madre costituente che si deve quel «senza distinzioni di sesso» dell'art. 3 della Costituzione (Gaiotti De Biase 2008; Franchini 2016).

Era intollerabile, ai suoi occhi, la situazione di prostitute rinchiusi nelle case di tolleranza, private di libertà fondamentali, sottoposte a condizioni di lavoro pesanti e a esami medici umilianti e invasivi³. Anche loro meritavano di essere trattate da libere e da uguali.

² Intervista a Lina Merlin in *Il tempo e la storia: Legge Merlin*, di Massimo Gamba con Giovanni De Luna - <https://www.raistoria.rai.it/articoli-programma-puntate/la-legge-merlin/23526/default.aspx>.

³ Sulle case chiuse e i regolamenti in Italia, si vedano: Merlin e Barberis 1955; Canosa 1981; Gibson 1986; Greco 1987; Walkowitz 1991; Azara 1997, 2017; Bellasai 2006.

Il modello abolizionista, tuttavia, è entrato in crisi in Italia, come in altri paesi europei, già a metà degli anni Ottanta, principalmente in risposta ai mutamenti prodotti dalle migrazioni internazionali nella composizione e organizzazione dei mercati del sesso⁴. Da una parte, si fa strada un nuovo discorso securitario che, accusando la legge di provocare il dilagare del commercio sessuale negli spazi pubblici e dei connessi fenomeni criminali, torna a proporre il divieto di esercizio in luoghi pubblici, la designazione di spazi deputati, controlli sanitari obbligatori, schedature e applicazioni di sanzioni amministrative o penali in caso di trasgressione (Tatafiore 1997; Danna 2001a; Pitch e Ventimiglia 2001; Malucelli e Martini 2002; Crowhurst 2012; Serughetti 2013; Pitch 2013). Dall'altra, critiche sempre più sonore sono mosse dall'interno dell'abolizionismo stesso, da parte di chi chiede di «mettere fine alla situazione di crescente confusione e ingiustizia dei sistemi abolizionisti chiarendo una volta per tutte che ciò che è inaccettabile è la prostituzione in sé e per sé, in tutte le sue forme» (Garofalo Geymonat 2014, 88-89).

A queste due si può aggiungere un'altra corrente di dissenso,

basata sul principio, fondamentale nell'abolizionismo stesso, che le *sex worker* non debbano essere discriminate, criminalizzate né sottoposte a controlli vessatori, ma che occorra invece investire soldi pubblici nella lotta alla povertà, e in particolare nel promuovere l'emancipazione delle prostitute dalle situazioni di sfruttamento e di violenza⁵.

A un simile discorso concorre anche la voce delle organizzazioni di lavoratrici e lavoratori del sesso, nate in Europa e nel mondo a partire dalla metà degli anni Settanta, per chiedere leggi non discriminatorie, libertà e uguaglianza per chi esercita la prostituzione.

A partire da queste diverse posizioni, il dibattito politico-normativo è animato da tre principali alternative⁶, che corrispondono anche ai principali modelli adottati dai paesi

⁴ Sull'intreccio tra migrazioni e mercato del sesso si vedano, tra gli altri: Becucci e Garosi 2008; Carchedi e Tola 2008; Abbatecola 2006 e 2018.

⁵ Garofalo Geymonat 2014, 88-89.

⁶ Per l'analisi delle proposte di riforma della normativa sulla prostituzione presentate in Italia nel corso della XVII Legislatura rimando al mio articolo «*Superare la Merlin*»: prostituzione, discorso pubblico e azione legislativa, in «Notizie di Politeia», in corso di pubblicazione.

europei a partire dagli anni Novanta, spesso in risposta alla perdita di consenso del modello abolizionista classico (Danna 2001b, 2004; Degani 2017). La prima è la legalizzazione o regolamentazione della prostituzione, che prevede licenze, obblighi di registrazione, certificazioni sanitarie, tassazione dei proventi e connessi diritti lavorativi e previdenziali. La seconda, di segno opposto, è la proibizione dell'acquisto di servizi sessuali, sul modello della legge adottata nel 1999 dalla Svezia e più di recente da altri paesi, tra cui la Francia, con l'obiettivo di combattere la prostituzione. La terza è la depenalizzazione di alcune condotte collegate al lavoro sessuale volontario, oggi punite dalla legge n. 75/1958.

Di seguito, scelgo di considerare, tra le diverse opzioni, solo le due che appaiono motivate in modo più evidente dall'aspirazione ad ampliare la sfera dei diritti e delle libertà per le persone che si prostituiscono e a perseguire l'obiettivo dell'eguaglianza di genere; e che sono per questo sostenute dalle diverse correnti del femminismo e delle organizzazioni per i diritti umani. Le due opzioni sono il neo-proibizionismo e la depenalizzazione della prostituzione.

2.1. Il neo-proibizionismo, o la prostituzione come violenza

L'approccio legislativo che è spesso definito «neo-abolizionista», ma che scelgo, come altre autrici, di chiamare «neo-proibizionista» (Danna 2004; Garofalo Geymonat 2014)⁷, si basa su un completo rovesciamento di prospettiva rispetto un oggetto che nei secoli è stato concepito, da una parte, come un effetto della degenerazione femminile, dall'altra come risposta a un naturale – e legittimo – bisogno maschile (Bellassai 2006, Serughetti, 2013). In questa visione, che deve molto all'elaborazione del femminismo radicale anti-prostituzione (Dworkin 1981, MacKinnon 1989, Barry 1995, Jeffreys 1997, Farley 2013), il commercio sessuale è descritto come «una violazione fondamentale dei diritti umani delle donne, una grave forma di violenza maschile contro le donne, e uno dei principali

⁷ Scelgo questa dicitura perché il modello in questione protegge, come l'abolizionismo classico, le persone che si prostituiscono, ma come il proibizionismo considera la prostituzione un reato, sebbene un reato compiuto da uno solo dei partecipanti allo scambio, il cliente, e non dalla prostituta, che ne è invece considerata la vittima. Questo approccio determina quindi l'abbandono di uno dei principi fondamentali dell'abolizionismo, la libertà individuale di esercitare la prostituzione, approssimandosi maggiormente – negli esiti anche se non nelle premesse – al modello proibizionista classico.

ostacoli alla parità tra uomini e donne nelle nostre società» (European Women's Lobby 2011)⁸.

Poiché la prostituzione è una violenza, non solo è escluso che possa essere esercitata come lavoro, ma anche che possa essere svolta in modo volontario. In questo senso, è equiparabile allo stupro (Barry 1995)⁹. Non è possibile, infatti, esprimere un consenso valido verso quella che è rappresentata come una pratica dannosa, in quanto lesiva della libertà, dell'eguaglianza, della dignità delle donne. E dal momento che la domanda maschile di sesso a pagamento è responsabile per l'esistenza di questa forma di violenza, la soluzione al problema è individuata in misure repressive che colpiscano gli uomini clienti, accanto a misure di sostegno per le vittime, cioè per coloro che esercitano la prostituzione, in qualsiasi forma.

In favore di questo modello si è espresso il Parlamento Europeo con la relazione Honeyball (2013/2103(INI)), approvata nel 2014, secondo cui «la prostituzione, la prostituzione forzata e lo sfruttamento sessuale sono questioni altamente legate al genere, nonché violazioni della dignità umana, contrari ai principi dei diritti umani, tra cui la parità di genere».

Contro questo modello, invece, si esprimono gli studi che segnalano come l'impatto della criminalizzazione dei clienti sia analogo a quello provocato dal proibizionismo classico: minore visibilità, accresciuti rischi per la salute e la sicurezza di chi vende servizi sessuali (Hubbard *et al.* 2008; Danna 2012; Levy e Jacobsson 2014; Pitcher e Wijers 2014; Mai 2016; Amnesty International 2016). Ma accanto alle ricadute negative nella

⁸ Il neo-proibizionismo è frutto del nuovo attivismo, istituzionale e dal basso, maturato a partire dagli anni Novanta contro la tratta di donne a scopo di sfruttamento sessuale. In molti paesi, questo attivismo ha determinato un ritorno di protagonismo per un discorso femminista radicale mirante ad abolire non solo i regolamenti ingiusti e vessatori, ma il mercato del sesso *tout court* (Spanger 2011). Il modello legislativo che propugna la criminalizzazione dell'acquisto di sesso si è poi nel tempo largamente emancipato dalle sue origini radicali (Garofalo Geymonat 2014), e ha trovato il sostegno tanto di organizzazioni laiche per i diritti delle donne quanto di sigle religiose a tutela della dignità della donna (Serughetti 2016). La Svezia è stato il primo paese al mondo a introdurre, nel 1999, una legge che punisce in modo unilaterale l'atto di pagare per servizi sessuali, colpendo i clienti ma non le prostitute. Il suo esempio è stato seguito dalla Norvegia e dall'Islanda nel 2009, e più recentemente dalla Francia, dall'Irlanda del Nord e dalla Repubblica d'Irlanda.

⁹ La descrizione della prostituzione come stupro è molto presente nella pubblicistica femminista anti-prostituzione. Si pensi alla diffusione in Italia del libro di Rachel Moran, *Paid for: My Journey Through Prostitution*, tradotto con il titolo *Stupro a pagamento. La verità sulla prostituzione* (Moran 2013).

pratica, uno degli aspetti più criticati è il paternalismo, insieme alla tendenza ad assumere la repressione poliziesca e la giustizia penale come strumenti appropriati ed efficaci per promuovere la liberazione delle donne. Il ricorso allo Stato per l’emanazione di misure penali è stato interpretato da alcune autrici come parte di una «svolta carceraria» (Bernstein 2012) o «punitiva» (Pitch 2016) nei movimenti femministi, dove protezione e repressione vanno di pari passo, con il rischio di esacerbare le risposte paternalistiche e di mettere in pericolo l’autodeterminazione delle donne. Il fatto che tali movimenti possano facilmente trovare alleati in questa battaglia tra soggetti conservatori di destra e religiosi, per lo più contrari alla promozione del controllo delle donne sul proprio corpo, è – secondo questa critica – una conseguenza dell’impostazione della risposta politica (Serughetti 2016).

2.2. La depenalizzazione, o la prostituzione come lavoro

All’approccio neo-proibizionista si contrappone quello della depenalizzazione del lavoro sessuale, il più fortemente caldeggiato dai movimenti delle e dei *sex worker* organizzati in associazioni, collettivi e sindacati – in Italia, il Comitato per i diritti civili delle prostitute – e supportato da organizzazioni per i diritti umani, organizzazioni anti-tratta non proibizioniste e da agenzie internazionali per la salute¹⁰.

La visione che è alla base di questa opzione normativa, che trova anche importanti sostegni nella riflessione filosofica e politica femminista (Shrage 1996; Nussbaum 1999; Schwarzenbach 2006) considera la prostituzione come un contratto che riguarda l’uso privato della sessualità, rispetto a cui lo Stato non ha il diritto di imporre dei limiti. Le proposte che ne derivano possono poi distinguersi tra loro, in particolare in base al fatto che considerino o meno la prostituzione «un lavoro come un altro».

La depenalizzazione, spiega Daniela Danna (2001b) nella sua analisi dei modelli europei di *policy*, può essere intesa come una misura propedeutica alla piena equiparazione del lavoro sessuale ad altre attività economiche, con ciò che ne consegue in termini di acquisizione di competenze professionali, obblighi tributari e previdenziali, e connessi

¹⁰ Tra queste: World Health Organisation, UNAids, Amnesty International, Anti-Slavery International, the Global Alliance Against in Trafficking in Women. Il paese che è normalmente preso a riferimento per questa opzione normativa è la Nuova Zelanda (Abel 2014).

diritti economici e sociali. Oppure può essere perseguita come una misura che, considerata la situazione di particolare difficoltà in cui versa chi ricorre alla vendita di servizi sessuali, la solleva da divieti, obblighi e registrazioni, mettendo semplicemente fine alle discriminazioni legali connesse allo status di prostituta, dichiarando lecito il contratto di prostituzione e depenalizzando ogni situazione in cui non ci sia sfruttamento, in particolare tutto ciò che rientra nella fattispecie del favoreggiamento¹¹. Questo, specialmente al fine di permettere che lo scambio sesso-denaro si possa svolgere anche al chiuso e in forma associata, mantenendo tuttavia il divieto di registrazione e il rifiuto dei controlli sanitari obbligatori.

Nella seconda versione, la depenalizzazione riconosce alla prostituta uno *status* privilegiato, in quanto soggetto che ha un guadagno dalla sua attività ma, per esempio, non è tenuta come altre lavoratrici al pagamento delle tasse e dei contributi. Mentre l'inquadramento dell'attività di prostituzione come lavoro analogo ad altri servizi corporali ammette *in toto* anche gli obblighi derivanti dalla pratica di un mestiere.

È a questa ipotesi che si rifaceva Roberta Tatafiore quando, a metà degli anni novanta, vedeva «due modi» per affrontare la riforma delle legge Merlin: «l'uno è dire: poiché abbiamo una legge che *disgraziatamente* non “istituzionalizza” i luoghi di prostituzione e la consente ovunque per strada, dobbiamo creare le condizioni per cui il sesso commerciale sia rinchiuso nei ghetti deputati». In questo consistono le varie proposte di riapertura delle «case chiuse» che periodicamente animano il dibattito pubblico italiano. Oppure, al contrario, si può dire:

visto che *fortunatamente* abbiamo una legge meno regolamentarista delle altre, manteniamo questa caratteristica, che è segno di tolleranza e corrisponde a una cultura meno fobica verso i commerci sessuali, e allarghiamo invece le maglie della Merlin depenalizzando alcuni reati. [...] La prima opzione vuole più legge, la seconda meno legge¹².

¹¹ Sulle conseguenze del reato di favoreggiamento si vedano Virgilio 2013 e Giunta 2014.

¹² Tatafiore 1997, 135.

Questo modello di *policy* è oggetto di critiche di segno opposto rispetto a quelle dirette contro il neo-proibizionismo. L'accusa è che depenalizzare il mercato del sesso comporti una normalizzazione della violenza contro le donne e dello sfruttamento sessuale (Raymond 2004; Jeffreys 2004). Per chi considera la prostituzione in sé come una violazione dei diritti umani delle donne e una pratica incompatibile con il principio dell'eguaglianza tra i generi, ogni legge che non sanziona clienti e terze parti esprime il mancato riconoscimento da parte dello Stato della piena cittadinanza di metà della popolazione.

Come si nota, le diverse opzioni politico-normative sottintendono diverse visioni della prostituzione che implicano anche atteggiamenti opposti rispetto alla possibilità di distinguere tra forme volontarie e non volontarie di esercizio di questa attività, e alla valutazione del danno prodotto dalla prostituzione per l'individuo e per la società. Per orientarsi tra di esse ed eventualmente propendere per un approccio rispetto a un altro, ritengo quindi necessario provare a rispondere a tre domande: Cos'è la prostituzione? È possibile parlare di 'prostituzione volontaria'? Quand'anche sia ammessa come 'scelta', la prostituzione rende le donne meno libere? E se così fosse, è opportuno introdurre dei divieti?

3. Cos'è la prostituzione

'Cos'è la prostituzione?' è la domanda che dovrebbe precedere qualsiasi presa di parola su questo tema. Tuttavia, ciò che chiamiamo 'prostituzione' non è semplice da definire in teoria né da identificare in pratica.

Si può partire dalla voce dell'Enciclopedia delle Scienze Sociali, secondo cui questa è «una prestazione sessuale a scopo di lucro», che presenta due caratteristiche universali: la componente economica, che ne fa una transazione commerciale, e la natura relativamente indiscriminata di tale transazione, che coinvolge estranei anziché il coniuge o persone amiche. Questa definizione consente di distinguere la prostituzione sia dai contratti di tipo coniugali, che presentano anch'essi una contropartita economica, sia dal sesso occasionale praticato a scopo ricreativo e non commerciale (Davis 1997, 134).

È stato tuttavia notato, per esempio dall'antropologa Paola Tabet (1994, 2014), che se si guarda al fenomeno in un'ottica di comparazione delle culture, i due requisiti della

retribuzione e della promiscuità non risultano «né *specifici* della sola relazione di prostituzione né *sufficienti* a identificare tutte le forme di relazione sessuale definite come prostituzione» (Tabet 1994, 25). Secondo Tabet, ciò che unisce pratiche e definizioni differenti in diversi tempi e diverse culture è piuttosto «l'uso della sessualità delle donne al di fuori e contro le strutture di scambio delle donne» (Ivi, 33), cioè principalmente le regole matrimoniali.

Se ci limitiamo al contesto delle società occidentali contemporanee, ritengo che la definizione proposta dall'Enciclopedia possa essere considerata valida. Tuttavia, la proposta di Paola Tabet invita a integrarla con altri due elementi essenziali.

Il primo è il riferimento al sistema di rapporti sociali, e di potere, tra i generi e tra diverse categorie sociali, in cui lo scambio di prestazioni sessuali per denaro si inserisce. La prostituzione è una forma di scambio «sessuo-economico» (Tabet 1994, 2007, 2014), che presenta differenze ma anche similitudini con forme contigue come il lavoro domestico o di cura, e che si fonda innanzitutto sulla disuguaglianza materiale fra uomini e donne, tale per cui le seconde hanno più difficile accesso alle risorse economiche, politiche, simboliche rispetto agli uomini, e più spesso sviluppano una sessualità non orientata al proprio piacere, ma «di servizio», per trarne contropartite di vario tipo. Le disuguaglianze strutturali tra i generi, tuttavia, vanno lette anche nell'intersezione con diversi assi di potere, come quelli che passano attraverso l'origine etnica, lo status migratorio, la classe sociale, l'orientamento sessuale, l'età (Yuval-Davis 2006). Cosicché, per esempio, come ricorda Giulia Garofalo Geymonat (2014), nell'Europa contemporanea non sono solo le donne a sviluppare una sessualità di servizio, ma anche altri soggetti in vario modo subalterni (per esempio persone trans, o giovani uomini migranti).

Il secondo elemento da integrare nella definizione è che, in conseguenza del suo sottrarsi alle norme matrimoniali, la prostituzione, e quindi la figura della prostituta, è ovunque soggetta a un forte stigma sociale (Tabet 1994, 2014, Pheterson 1993, Nussbaum 1999), a differenza di altre forme di intermediazione economico-monetaria dell'esperienza sessuale.

Se assumiamo questa definizione di partenza, ci troviamo senz'altro lontani dalla visione liberale secondo cui la prostituzione non sarebbe altro che lo scambio contrattuale di sesso per denaro tra individui liberi e uguali. Vale a questo proposito la critica che

Carole Pateman (1988) ha mosso alla finzione del contratto sociale, portando alla luce la sua metà mancante, il «contratto sessuale» che fonda non la libertà ma la subordinazione delle donne agli uomini, affermando il diritto maschile a godere dell'accesso ai corpi femminili. «Il contratto originario», scrive Pateman, «ha posto in essere una moderna forma di diritto, e i contratti reali stipulati nella vita quotidiana rappresentano un metodo specificamente moderno per creare relazioni locali di potere nella sessualità, nel matrimonio e nel lavoro (Pateman 1988, 22-23)». Tra questi contratti è incluso quello di prostituzione.

Tuttavia, la definizione di prostituzione che ho adottato qui induce a mettere in questione anche alcuni assunti classici del femminismo radicale americano, come quello, condiviso da Pateman, che separa la sessualità dall'ambito più vasto del lavoro corporale, e ne conclude che «quando una prostituta cede per contratto l'uso del proprio corpo, sta vendendo se stessa in un senso assai reale», o che «nella prostituzione gli io delle donne sono coinvolti in modo assai diverso rispetto al coinvolgimento dell'io in altre occupazioni» (Ivi, 269).

Se la sessualità è vista come il luogo principale dell'oppressione delle donne, e la prostituzione è letta preminentemente sotto il rispetto della sessualità femminile asservita, è del tutto logico che le si neghi lo status di lavoro. Se invece si mette in discussione proprio questa distinzione rigida tra sessualità e lavoro, come tra lavoro riproduttivo e produttivo, tra intimità e mercato, diventa possibile parlare lavoro «sessualizzato» (Busi 2018), «relazionale» (Garofalo Geymonat 2007), o «emozionale» (Hochschild 1983), e ricomprendere al suo interno ciò che più propriamente chiamiamo «lavoro sessuale».

In un tempo in cui il mercato richiede a tutti i lavoratori e le lavoratrici doti di disponibilità, adattabilità e dedizione (Busi 2018), si può dire che sia il lavoro stesso ad assumere caratteristiche che sono state tradizionalmente associate alla prostituzione, e pare appropriato riferirsi a un «contesto prostituzionale allargato» (Melandri 2010).

Parlare di lavoro sessuale, o *sex work*, non significa allora (non necessariamente, almeno) chiedere l'inquadramento di questa attività nei contratti collettivi del lavoro o nelle categorie professionali, ma piuttosto proporre un pensiero critico sull'uso sessualizzato del corpo in tutte le sue forme, anche al di fuori di ciò che è comunemente definito prostituzione, e insieme riconoscere le lavoratrici o i lavoratori del sesso come soggetti di

parola politica e di diritti. Ciò non esclude tuttavia, anzi richiede, di domandarsi quali specificità assume il lavoro quando il bene o servizio commerciato è, direttamente ed esplicitamente, la capacità sessuale di una persona.

La prostituzione, intendo sostenere, deve essere compresa nell'incrocio tra la dimensione economica e quella sessuale, come un'attività che è sesso ma è anche lavoro; che è lavoro, ma è anche sesso. Ritengo perciò corretto trattare quello del sesso come un mercato di tipo particolare, che solleva specifiche questioni di giustizia, una volta posta l'esigenza di garantire a ogni persona un uguale godimento dei diritti e delle libertà.

Prendendo le distanze tanto dalle teorie che negano allo scambio esplicito di sesso per denaro la qualifica di lavoro sia da quelle che lo considerano un lavoro come un altro (McElroy 2002), vorrei proporre di guardare al lavoro sessuale come a un'attività con caratteristiche che richiedono un trattamento specifico, anche in termini di policy. Questo, non solo perché la definizione stessa di prostituzione ricomprende, come suggerito sopra, le disuguaglianze di potere nell'industria globale del sesso (che rendono specialmente vulnerabili i soggetti coinvolti) e lo stigma (con i suoi effetti sulle relazioni sociali e l'esclusione delle/dei *sex worker* dai processi decisionali). Queste caratteristiche minano gravemente le possibilità di espressione e autodeterminazione di lavoratrici e lavoratori del sesso, ma ciò potrebbe valere, in varia misura, anche per altri settori economici. Il lavoro sessuale si differenzia piuttosto dalle altre attività economiche in quanto influisce *direttamente* sulla libertà sessuale degli individui, dove questa libertà implica «espressione personale, identità e spontaneità» (Jean 2015, 64) e necessita che in ogni momento si possa dare o ritirare il proprio consenso.

Per poter validare una definizione di questo tipo, e trarne alcune conseguenze relativamente all'approccio regolativo più appropriato, occorre però rispondere alle principali obiezioni mosse alla nozione della prostituzione come lavoro. Innanzitutto, quella di chi sostiene che non si possa attribuire all'agire di chi vende servizi sessuali un carattere di volontarietà, e che sia dunque più adeguato inquadrarlo nel *frame* della violenza.

4. La questione della volontarietà

Abbiamo visto che nell'approccio neo-proibizionista la possibilità di distinguere la prostituzione volontaria da quella forzata è negata in principio. L'approccio della depenalizzazione della prostituzione afferma invece che si tratta di fenomeni diversi, che richiedono misure differenziate, in particolare che la repressione penale debba essere riservata alla tratta, allo sfruttamento, alla riduzione in schiavitù, e non colpire le condotte volontarie.

Sul piano dell'esperienza è difficile negare che ci siano persone che si prostituiscono per propria decisione, cioè non a causa di coercizione esterna. Che esista una componente non coercitiva, all'interno del mercato sesso, è un'evidenza ammessa anche dal fronte abolizionista più agguerrito, anche se questa è spesso derubricata come esperienza di una piccola minoranza bianca e privilegiata (Farley 2013). In realtà, le ricerche empiriche mostrano una realtà molto mossa e complessa. Il sociologo Ronald Weitzer ritiene per esempio che si debba piuttosto parlare del lavoro sessuale come di «una costellazione di accordi occupazionali, rapporti di potere ed esperienze lavorative» (Weitzer 2010, 26). Propone quindi di andare oltre la polarizzazione tra il paradigma dell'oppressione e quello dell'*empowerment* individuale, abbracciando una prospettiva che definisce «paradigma polimorfo», sensibile alla complessità e alle condizioni strutturali che modellano la distribuzione disomogenea di *agency*, subordinazione e soddisfazione lavorativa. Un paradigma sensibile anche alla pluralità dei soggetti coinvolti, da non ridurre all'unica situazione di donne che vendono sesso agli uomini, dato che il mercato del sesso coinvolge anche uomini e persone transgender.

Come scrive Julia O'Connell Davidson, «non è difficile trovare “sex worker” disposte a “dare voce” all'opinione che esse hanno liberamente scelto la prostituzione come forma di lavoro, e disposte anche a sostenere che la prostituzione permette loro un maggiore grado di controllo sulla loro sessualità di quanto non ne abbiano le donne non prostitute», così come «non mancano prostitute disposte a “dare voce” all'opinione che la loro esperienza della prostituzione è da paragonarsi a quella dello stupro e dell'abuso sessuale» (O'Connell Davidson 1998, 155).

Se però, per risolvere la questione della volontarietà, decidessimo semplicemente di appellarci alle testimonianze esemplari, non faremmo alcun passo avanti nella ricerca di criteri per definire se una scelta come quella di prostituirsi possa definirsi *davvero* volontaria, cioè non frutto di coercizione o di manipolazione, e per distinguere quando è volontaria e quando non lo è. A questo fine occorre invece interrogarsi sul concetto di volontarietà e sui modi in cui può essere operazionalizzato nel tentativo di discernere e distinguere le situazioni. Di seguito propongo quindi alcune considerazioni che mirano a questo obiettivo.

4.1. Il criterio dell'alternativa accettabile

La prima considerazione è che, a mio avviso, non c'è ragione per valutare la volontarietà della scelta di entrare nella prostituzione, o di rimanervi, attraverso criteri e standard differenti rispetto a quelli che si possono applicare ad altre sfere dell'agire economico degli esseri umani. Pertanto, intendo riferirmi alla riflessione di Serena Olsaretti (1998, 2004) sull'agire degli individui nel mercato, e applicarla a questo caso specifico.

Olsaretti nota innanzitutto che la volontarietà di una scelta non equivale al suo non essere imposta con violenza o minacce¹³. Il criterio per stabilire se il consenso a un certo lavoro, scambio, contratto, è stato dato volontariamente deve essere più esigente, pena altrimenti far rientrare tutte le decisioni che non sono frutto di coercizione esplicita nella sfera della volontarietà, e far ricadere la responsabilità per tutte le eventuali conseguenze negative sull'individuo stesso che ha assunto la decisione.

Quali condizioni devono quindi essere soddisfatte perché il consenso sia volontario?

Una scelta è volontaria se e solo se non viene effettuata perché non esiste un'alternativa accettabile. Vi sono quindi due tipi di situazioni in cui una scelta è volontaria in base a questo criterio: in primo luogo, una scelta è volontaria quando esiste un'alternativa accettabile; in secondo luogo, una scelta è volontaria quando non esiste un'alternativa accettabile, ma una (o addirittura l'unica) opzione disponibile è quella

¹³ L'obiettivo critico di Olsaretti è la concezione di volontarietà proposta da Robert Nozick in *Anarchia, stato e utopia*. Si veda a questo proposito anche Del Bò (2008).

che piace così tanto all'agente che egli la sceglie per questo motivo e non perché non ha un'alternativa accettabile¹⁴.

La scelta di guadagnarsi da vivere attraverso la prostituzione può essere misurata attraverso questo criterio stabilendo che quando questa rappresenta l'unica opzione, perché le alternative sono inesistenti o inaccettabili (per esempio, perché la scelta è tra prostituirsi o morire di fame) non si può descriverla come volontaria. Ma anche, viceversa, che in altri casi può essere preferibile alle alternative esistenti, incluse quelle del matrimonio o del lavoro malpagato in fabbrica o in ambito domestico. Chi intendesse sostenere che nessuna di queste opzioni rappresenta una vera scelta, in un sistema di potere capitalistico e patriarcale, potrebbe decidere di applicare criteri più esigenti per definire un agire come volontario, per esempio tenendo conto dei molteplici condizionamenti, non solo esteriori ma anche interiorizzati, che plasmano le scelte dei soggetti (Jean 2015). Bisogna però tenere a mente che in questo modo, se vogliamo evitare doppi standard, finiremo per descrivere come non-volontario gran parte dell'agire umano, per lo meno dell'agire delle donne soggette a questo sistema di potere. Una conseguenza che non sembra accettabile.

Se le scelte delle donne, in un contesto socialmente ingiusto, fossero da considerare sempre non volontarie, arriveremmo a disconoscere interamente la loro capacità di *agency*, aprendo la porta a soluzioni paternalistiche. E questo è un rischio tanto più evidente quando le circostanze in cui maturano le scelte sono meno familiari a chi osserva, per esempio nel caso in cui parliamo di donne migranti provenienti da paesi terzi che vivono in Italia o in Europa (Galeotti 2007; D'Elia e Serughetti 2017).

Assumendo il criterio proposto possiamo invece ammettere che si dia volontarietà anche nella scelta di intraprendere la prostituzione. E ciò induce a negare la legittimità di proibizioni di carattere generale, per lo meno se si intende guardare allo Stato non come a un moralizzatore dei costumi ma come al «supremo garante dei diritti individuali e insieme promotore di diritti sociali» (Pitch 1989, 187). Tuttavia, questo è al tempo stesso un argomento in favore di politiche che non solo assicurino protezioni sociali e giuridiche per chi esercita volontariamente il lavoro sessuale, ma che prevedano anche la lotta alle

¹⁴ Olsaretti 1998, 71-72.

discriminazioni e alle diseguaglianze strutturali che inducono gli individui più marginalizzati a ricorrere a questo lavoro come unica possibilità, e che spesso impediscono loro di lasciarlo.

4.2. Informazioni adeguate ed exit options

La seconda considerazione da svolgere riguarda le scelte che discendono da quella iniziale di lavorare nel mercato del sesso. Torno, a questo proposito, al ragionamento di Olsaretti, la quale mette in guardia dall'inferire la volontarietà delle scelte «secondarie» a partire da quella della scelta «primaria», e viceversa. «Non si può dedurre, dal fatto che una scelta primaria o secondaria sia stata fatta volontariamente, che anche la scelta secondaria o primaria rilevante sia stata fatta volontariamente» (Olsaretti 1998, 74). La preoccupazione dell'autrice è soprattutto di mostrare che la possibilità di scegliere tra diverse opzioni, per esempio tra diversi tipi di lavoro, o diversi datori di lavoro, una volta compiuta una scelta primaria, cioè quella di lavorare, non dice nulla sulla volontarietà di quest'ultima. Nel caso della prostituzione, ne deduciamo, il fatto che una persona possa scegliere se lavorare in strada o in appartamento non dice nulla sul fatto che abbia scelto volontariamente di fare questo lavoro.

A me però interessa qui sviluppare anche il ragionamento inverso, cioè notare che, anche qualora la scelta di prostituirsi sia volontaria in base ai criteri della non coercizione e della sufficienza e accettabilità delle opzioni alternative, non ne deriva che siano da considerare scelte volontarie anche quelle che riguardano le condizioni di esercizio.

A questo proposito può essere utile richiamare la proposta teorica che Valeria Ottonelli e Tiziana Torresi (2013) avanzano per distinguere volontarietà e non volontarietà nell'esperienza della migrazione. Si tratta di un tema che del resto intreccia frequentemente quello del lavoro sessuale, data l'alta percentuale di soggetti migranti tra coloro che vendono sesso nei paesi europei e del Nord globale. Inoltre, la migrazione descrive un agire che dura nel tempo, non una decisione puntuale, e invita quindi a riflessioni simili a quelle che possono riguardare la prostituzione.

I criteri proposti da Ottonelli e Torresi – criteri, come quelli di Olsaretti, di carattere politico, non psicologico, né metafisico – sono:

- ✓ l'assenza di coercizione, fisica o psicologica; la presenza di alternative che siano accettabili per il soggetto;
- ✓ la presenza di *exit options*, cioè di alternative praticabili e accettabili rispetto al rimanere nella condizione scelta;
- ✓ il possesso di informazioni adeguate su cui basare la scelta.

Si tratta di parametri che possono essere applicati anche alla decisione di lavorare nel mercato del sesso. Il criterio della non coercizione e quello dell'alternativa accettabile vengono qui integrati con altri che consentono di parlare di non volontarietà anche – per esempio – quando sulla persona grava un debito migratorio sproporzionato, che non consente di fatto di lasciare questa attività; o quando il consenso è dato senza avere la reale possibilità di conoscere le condizioni in cui il lavoro sarà effettivamente esercitato.

Queste riflessioni permettono di sviluppare ulteriormente la distinzione tra scelte primarie e secondarie nell'ambito che stiamo considerando. Per esempio, a proposito delle «*exit options*», scrivono Ottonelli e Torresi:

l'assenza di un'adeguata opzione di uscita, per cui i migranti possono rimanere 'intrappolati' in una condizione marginale all'interno della società di accoglienza, non rende meno volontari i loro piani migratori originari; al contrario, il fatto che abbiano scelto volontariamente di migrare non implica che le loro scelte successive saranno volontarie¹⁵.

Similmente, nel caso della prostituzione, se le *exit options* sono inaccessibili (per esempio a causa dell'irregolarità del soggiorno) o insostenibili (per il costo troppo elevato) non si può intendere come volontaria né la scelta di restare nel mercato del sesso, né quella di accettare determinate condizioni di lavoro.

¹⁵ Ottonelli e Torresi 2013, 807.

4.3. *Il consenso ad atti sessuali*

Una considerazione specifica deve poi essere fatta rispetto all'esercizio di consenso nello svolgimento del lavoro sessuale, tenendo conto della particolarità di un'attività che per sua natura prevede la prestazione di una serie di atti sessuali. Come suggerito sopra, affinché sia garantita la libertà sessuale individuale, è necessario che una persona accordi il suo consenso a ogni singolo atto, non basta il consenso generico ad avere rapporti sessuali con non meglio specificate altre persone, e in non meglio specificate condizioni. Se questo vale in generale per le relazioni sessuali non commerciali, non c'è ragione perché questo criterio venga meno quando si parla di lavoro sessuale. Non basta perciò la generica volontarietà della scelta iniziale di prostituirsi affinché ci si autodeterminazione nello svolgimento di questa attività, deve poter essere espresso il consenso rispetto a ogni singolo rapporto e atto. Se questo manca, si configura una violenza sessuale.

Con ciò, ritengo sia preservata la possibilità di distinguere la prestazione di servizi sessuali retribuiti dalla violenza sessuale, ma anche la possibilità di riconoscere la violenza *nel* lavoro sessuale, e trattare gli atti non consensuali come violenze, quindi come reati (Peršak 2014).

Ne discende, a mio avviso, la necessità di risposte legislative che, al fine di tutelare la libertà sessuale delle e dei *sex worker*, favoriscano il loro pieno controllo sulle condizioni di esercizio del lavoro, e quindi rendano inammissibili accordi lavorativi che vedono parti terze decidere prestazioni, modalità, tempi o clienti.

4.4. *Il punto di vista delle persone interessate*

La quarta considerazione che mi pare necessaria riguarda il metodo con cui si può accertere la volontarietà della scelta del lavoro sessuale e delle prestazioni effettuate nel suo ambito. Ritengo infatti che, una volta stabilita la possibilità di esprimere un consenso valido, per valutare se la singola situazione è di carattere consensuale si debba dare priorità a visioni, prospettive ed esperienze delle persone interessate, e non rimettere alle forze dell'ordine, alle istituzioni, a parti terze o ai clienti il diritto di deciderlo. Nel secondo caso, infatti, possono entrare in gioco stereotipi come quello per cui le/i *sex worker* acconsentono sempre a fare sesso (per cui non può darsi il caso di violenze sessuali) oppure

quello per cui non possono mai acconsentire davvero a fare sesso per denaro (per cui devono essere salvate, anche contro la loro volontà) (Amnesty International 2016).

Si tratta quindi di assumere un approccio non paternalista, e di considerare le/i *sex worker*, nativi o migranti, al pari di tutti i soggetti in un sistema politico liberale, come i primi e migliori giudici della propria situazione e delle proprie motivazioni. Questo ritengo sia un forte argomento in favore della promozione della partecipazione delle persone che esercitano la prostituzione alle decisioni che le riguardano.

4.5. Un approccio politico non binario

Infine, la quinta e ultima considerazione riguarda la necessità di uscire dall'approccio binario che, posizionando i soggetti all'interno delle classificazioni rigide di 'volontario' o 'forzato', fa corrispondere solo alla classe delle vittime di prostituzione forzata una serie di doveri politici da parte dello Stato – come quelli della protezione dalla violenza, o del sostegno sociale ed economico – mentre tratta quella volontaria come non rilevante dal punto di vista della risposta politico-istituzionale.

È in questo senso che il binomio volontario/forzato è stato sottoposto a critica non solo dalla letteratura d'area abolizionista (che come abbiamo visto nega la distinzione), ma anche dai movimenti di *sex worker* e degli studi che ne condividono la prospettiva (Tatafiore 1997, Kempadoo e Doezema 1998). Lo scopo e l'effetto dell'assunzione di distinzioni rigide sarebbe infatti quello di legittimare l'intervento dello Stato solo nei casi di «innocenza violata» (Danna 2004, 64), rimuovendo la questione dei diritti delle e dei *sex worker*, ma anche il problema delle disegualianze che strutturano i mercati del sesso (Doezema 2000).

Come ho sostenuto altrove (Serughetti 2018), ritengo che l'uso politico di classificazioni binarie quale quella volontario/forzato debba essere oggetto di attenzione critica, se non si vuole incorrere in esiti di esclusione e marginalizzazione sociale. Risposte di policy adeguate alla complessità del fenomeno non possono limitarsi a distinguere le situazioni in base al fatto che la decisione iniziale di prostituirsi sia volontaria o non volontaria. Considerate le caratteristiche che ho proposto di includere nella definizione stessa di prostituzione – le disegualianze socio-economiche e lo stigma culturale – occorre un'assun-

zione di responsabilità istituzionale sia verso le condizioni all'origine delle scelte individuali sia verso le conseguenze di tali scelte, se si intendono ispirare le decisioni politiche e normative a principi di giustizia.

5. La questione della dannosità

C'è però un'altra obiezione frequente a cui è opportuno provare a rispondere: quella di chi afferma che, volontaria o non volontaria che sia, la prostituzione produce comunque un danno, che è compito della politica prevenire e contrastare. Questa obiezione si può incontrare in due versioni. Una, che insiste sulla dannosità del fenomeno a livello sia individuale sia sociale, politico e culturale; l'altra, che ammette la variabilità delle situazioni a livello individuale, ma considera la prostituzione come una minaccia per alcuni principi fondanti di una società giusta.

Nella versione del femminismo radicale, la prostituzione è descritta come lesiva dell'integrità e della dignità della donna, dunque come dannosa, perché dannosa è la vendita del sesso in sé e per sé. Si consideri l'affermazione di Kathleen Barry secondo cui «quando l'essere umano è ridotto a corpo, reificato per servire sessualmente un altro, che vi sia o meno consenso, accade una violazione dell'essere umano» (Barry 1995, 23). O le parole di Carole Pateman che affermano, come sopra ricordato, che nella prostituzione la donna vende «se stessa», e il cliente acquista l'accesso diretto al suo corpo, il suo uso a scopo sessuale. Data questa caratteristica, il commercio sessuale è nocivo non solo per chi lo pratica, ma per le donne come gruppo. Il fatto che agli uomini sia concesso di acquistare servizi sessuali per denaro sancisce, secondo Pateman, la «legge del diritto sessuale maschile», che struttura la società in senso patriarcale (Pateman 1988, 251). Così, gli uomini «vengono pubblicamente riconosciuti come padroni sessuali delle donne – ecco cosa c'è che non va nella prostituzione» (Ivi, 271).

La rappresentazione della prostituzione come danno individuale si basa su una visione della vendita di servizi sessuali come vendita del corpo e del sé che considero in conflitto con la definizione che ho proposto in precedenza. Poiché non è il corpo ad essere venduto, ma una serie di prestazioni, non ritengo che, nei casi in cui non vi è coercizione e vi è

volontarietà, si debba necessariamente parlare di un effetto nocivo per la persona. La ricaduta positiva o negativa di questa esperienza, a livello individuale, dipenderà piuttosto dalle condizioni di esercizio, dalle risorse materiali e immateriali a disposizione di chi lavora, nonché dalla relazione che ognuna e ognuno intrattiene con la propria sessualità.

Debra Satz (2010) critica tesi come quella di Pateman definendole «essenzialiste», perché ignorano la pluralità delle visioni e dei vissuti:

per alcune persone la sessualità è un ambito di comunione estatica con qualcun altro; per altre è poco più che uno sport o una distrazione. Alcune troveranno l'essere usate sessualmente da un'altra persona piacevole, o adeguatamente compensato da una retribuzione. Anche per la stessa persona, il sesso può essere fonte di una serie di esperienze diverse¹⁶.

Quanto all'alienazione di sé nella prostituzione, è difficile provare che sia superiore rispetto a quella in atto in altre attività e settori lavorativi che implicano in vario modo l'uso del corpo a scopo di retribuzione (Nussbaum 1999).

Più complesso è rispondere alla critica secondo cui la prostituzione produce effetti negativi per la società nel suo complesso. Un argomento che la stessa Satz assume come valido, tanto da classificare, per questa ragione, il mercato del sesso tra i «mercati nocivi» (Satz 2010, 91ss.). Nocivi sono infatti quei mercati che generano danni individuali o danni alla società, in quanto si fondano su grandi asimmetrie di *agency* tra le parti, e riflettono e riproducono forme estreme di vulnerabilità.

Per la studiosa di Stanford, la prostituzione produce un effetto di degradazione, di diminuzione dello status delle donne, minando quindi l'eguaglianza tra i generi, non a causa della «logica della prostituzione in sé», ma delle condizioni attuali in cui è esercitato, ovvero del fatto che – a causa della forte predominanza femminile nella popolazione di chi vende servizi sessuali, e maschile in quella di chi li acquista – le donne che si prostituiscono sono rappresentate e trattate come «servitrici sessuali degli uomini» (Satz 2010, 143-144).

¹⁶ Satz 2010, 141.

Quel che non va nella prostituzione è dunque la relazione negativa che intrattiene con l'obiettivo dell'eguaglianza di genere, non in termini distributivi, ma in termini di eguaglianza di status sociale. «Se la prostituzione è sbagliata è a causa dei suoi effetti su come gli uomini percepiscono le donne e su come le donne percepiscono se stesse» (Ivi, 146): non solo le donne che si prostituiscono, ma per estensione tutte le donne. Un'inferenza, questa, che volutamente prescinde dal fatto che, nella prospettiva di chi svolge lavoro sessuale, «l'atto di far pagare gli uomini» possa essere invece «sovversivo» rispetto ai codici correnti della sessualità (Pendleton 1997, 79).

L'obiezione che si potrebbe sollevare alla tesi di Satz è che, se è vero che il significato delle pratiche eccede le intenzioni dei singoli soggetti agenti, è difficile però definire in modo univoco, per così dire d'autorità, il tipo di messaggio che esse inviano ad altri soggetti o alla società nel suo insieme. Così come presumere gli effetti che un tale messaggio è destinato a produrre (Butler 1997). Ciò che è ampiamente documentato in letteratura è lo stigma che colpisce le persone che si prostituiscono, di cui si è già parlato. Tale stigma non solo determina la divisione tra donne perbene e donne perdute (Pheterson 1993), sovraesponde chi vende servizi sessuali occultando chi li compra (Serughetti 2013), e aumenta il rischio di violenza a cui sono soggette le lavoratrici del sesso (Abbatecola 2018); ma esercita anche una funzione di disciplinamento dei comportamenti per l'intera popolazione femminile (Tabet 1994, 2014). Si pensi, per esempio, allo *slut shaming*, al modo in cui l'uso pervasivo dell'insulto 'puttana' assume un valore normativo nella produzione della femminilità (Virgili 2015). Queste considerazioni potrebbero condurre alla determinazione di combattere lo stigma, piuttosto che a quella di combattere la prostituzione.

Tuttavia, più importante è rimarcare che, se anche problematizzassimo l'esistenza della prostituzione su questa o altre basi, non ne deriva necessariamente che la risposta migliore sia la proibizione. Perché, come afferma la stessa Satz, se anche assumiamo la sua perniciosità, quando la domanda riguarda le *policy* da attuare bisogna riconoscere che la criminalizzazione, oltre a non poter eliminare la prostituzione, «rende le vite delle prostitute peggiori di quanto sarebbero altrimenti» (Satz 2010, 151). La proibizione sul commercio sessuale può infatti avere come conseguenza quella di esacerbare i fattori che fanno della prostituzione un «mercato nocivo»: vulnerabilità, *agency* debole, dannosità individuale e sociale.

Si può, al contrario, supporre che possa avere un effetto positivo sulle persone che fanno lavoro sessuale e, più ampiamente, sulle relazioni tra i generi, intervenire sulle condizioni di vulnerabilità ed *agency* debole, e prevenire le conseguenze dannose, non solo attraverso politiche di redistribuzione ma anche attraverso politiche di cambiamento culturale. Per esempio, per contrastare lo stigma e gli stereotipi che colpiscono le persone che vendono servizi sessuali potrebbero essere necessarie campagne di sensibilizzazione e programmi di formazione per le forze dell'ordine, la magistratura, i servizi sociali e sanitari, che promuovano il rispetto della dignità umana delle e dei *sex worker*, e delle loro famiglie. La lotta contro lo stigma include l'*empowerment*, e il riconoscimento del diritto di rifiutare atti sessuali che non si desiderano prestare, di recedere liberamente dai contratti con i clienti, di essere protetti da sfruttamento e condizioni di attività degradanti.

Gli interventi per destigmatizzare la prostituzione e riconoscerla come lavoro possono quindi, in alcune circostanze, rappresentare una parte vitale della protezione delle persone nella prostituzione, ed è abbastanza evidente che questo obiettivo non è compatibile con le richieste di criminalizzazione dei clienti (O'Connell Davidson 2003).

6. Conclusioni

In conclusione, se la prostituzione può essere iscritta nella categoria del lavoro, è ragionevole respingere gli approcci che mirano a intervenire in quest'ambito punendo indiscriminatamente le condotte degli attori, sia che decidano di farlo colpendo chi vende sesso e chi lo compra sia che lo facciano punendo invece solo i clienti. Il risultato è in entrambi i casi l'illegalizzazione della pratica. Al contrario, depenalizzare questa attività sembra poter meglio garantire i diritti umani – sia quelli civili e politici sia quelli sociali ed economici – dei soggetti coinvolti nella prostituzione.

Questo non esclude naturalmente, ma anzi richiede, la punizione di fattispecie come la coercizione, lo sfruttamento, la riduzione in schiavitù. Non esclude nemmeno, ma anzi richiede, risposte di *policy* orientate a migliorare le condizioni in cui si svolge l'attività di lavoro sessuale, e al contempo a tutelare il diritto di *non* svolgere tale attività se non volontaria, o di lasciarla se non più desiderata o consensuale.

Se poi si può ragionevolmente sostenere che quello del sesso non sia un mercato come tutti gli altri, per la natura dell'attività che viene svolta, mi sembra particolarmente importante garantire la consensualità degli atti sessuali prestatati all'interno delle pratiche di prostituzione, anziché concentrare l'attenzione esclusivamente sulla volontarietà o non volontarietà delle scelte che sono all'origine dell'ingresso in questo mercato. Da questo può discendere la necessità di un quadro normativo che favorisca il pieno controllo da parte delle e dei *sex worker* sulle condizioni di esercizio del loro lavoro.

La prostituzione è un tipo di prestazione che richiede, affinché sia tutelata la libertà sessuale, che il consenso sia espresso in relazione ad ogni singolo atto sessuale, e non, come in altre attività, firmando un contratto di lavoro che assegna una serie di compiti da svolgere in un dato lasso di tempo. La continua negoziazione, e l'accettazione o la mancata accettazione delle richieste dei clienti, dovrebbe essere resa possibile caso per caso, e non limitata o compromessa da disposizioni esterne. Gli interventi positivi in questo campo possono includere il sostegno all'auto-organizzazione dei lavoratori del sesso, distinguendo tra le tradizionali iniziative di facilitazione e quelle controllate dai lavoratori, o limitando le dimensioni delle imprese di prostituzione autorizzate (Kuo 2002). Possono anche includere la fornitura di assistenza legale, sociale e sanitaria a tutte le lavoratrici del sesso, per prevenire l'emarginazione e ridurre il rischio di sfruttamento.

Se, infatti, riconosciamo che il mercato del sesso ha all'origine disegualanze strutturali – di genere, classe, razza, nazionalità – che deformano la rappresentazione di un contratto tra pari, ne deriva che la depenalizzazione dell'esercizio della prostituzione deve essere accompagnata da politiche *ad hoc*, di protezione sociale e giuridica, ma anche di lotta agli stereotipi e alle discriminazioni che causano marginalità, esclusione sociale.

La prostituzione è forse il caso più tipico in cui, ragionando di usi del corpo, è indispensabile una visione capace di tenere insieme la difesa delle libertà e dei diritti civili, con la promozione dei diritti sociali e la protezione della vulnerabilità. Senza mistiche della sessualità "buona", ma anche senza retoriche del libero mercato che rischiano di consegnare i soggetti all'abbandono sociale.

L'Italia che, come scriveva Roberta Tatafiore, ha *fortunatamente* una legge che regola poco il mercato del sesso, potrebbe quindi, anziché percorrere la strada di divieti più rigidi ed estesi (o l'alternativa, sempre ventilata, del ritorno alle case chiuse), sfruttare

il quadro normativo, più leggero e tollerante che in altri paesi, per procedere verso forme di depenalizzazione che preservino il carattere «libero, personale e privato» di questa attività (Tatafiore 1997, 136); al contempo, dovrebbe investire in misure di giustizia distributiva, cambiamento culturale, partecipazione politica.

Riferimenti bibliografici

- Abbatecola, E. (2018), *Trans-migrazioni. Lavoro, sfruttamento e violenza di genere nei mercati globali del sesso*, Torino, Rosenberg & Sellier.
- Abbatecola, E. (2006), *L'altra donna: Immigrazione e prostituzione in contesti metropolitani*, Milano, FrancoAngeli.
- Abel, G.M. (2014), *A decade of decriminalization: Sex work 'down under' but not underground*, in «Criminology & Criminal Justice», vol. 14, n. 5, pp. 580-592.
- Amnesty International (2016), *Amnesty International Policy on State Obligations to Respect, Protect and Fulfil the Human Rights of Sex Workers*.
- Azara, L. (2017), *L'uso "politico" del corpo femminile. La legge Merlin tra nostalgia, moralismo ed emancipazione*, Roma, Carocci.
- Azara, L. (1997), *Lo stato lenone: il dibattito sulle case chiuse in Italia: 1860-1958*, Milano, Cens.
- Barry, K. (1995), *The Prostitution of Sexuality*, New York, New York University Press.
- Becucci, S. e Garosi, E. (2008), *Corpi globali. La prostituzione in Italia*, Firenze: Firenze University Press.
- Bellassai, S. (2006), *La legge del desiderio. Il progetto Merlin e l'Italia degli anni Cinquanta*, Roma, Carocci.
- Bernstein, E. (2012), *Carceral Politics as Gender Justice? The "Traffic in Women" and Neoliberal Circuits of Crime, Sex, and Rights*, in «Theory and Society», vol. 41, n. 3, pp. 233-259.
- Bernstein, E. (2007), *Temporarily Yours: Intimacy, Authenticity, and the Commerce of Sex*, Chicago, University of Chicago Press.

- Busi, B. (2018), *Il lavoro sessuale nell'economia della (ri)produzione globale*, in Bertinotti, T., Galasso, C., Gissi, A. e Lagorio, F., *Altri femminismi*, Roma, Manifestolibri, pp. 61-82.
- Butler, J. (1997), *Excitable Speech: A Politics of the Performative*; trad. it. *Parole che provocano: per una politica del performativo*, Milano, Raffaello Cortina, 2010.
- Campbell, L.M. e Zimmerman, Y. (2014), *Christian Ethics and Human Trafficking Activism: Progressive Christianity and Social Critique*, in «Journal of the Society of Christian Ethics», vol. 34, pp. 145-172.
- Canosa, R. (1981), *Sesso e stato. Devianza sessuale e interventi istituzionali nell'Ottocento italiano*, Milano, Mazzotta.
- Carchedi, F. e Tola, V. (a cura di) (2008), *All'aperto e al chiuso. Prostituzione e tratta: i nuovi dati del fenomeno, i servizi sociali, le normative di riferimento*, Roma, Ediesse.
- Chapkis, W.(1997), *Live Sex Acts. Women performing erotic labor*, Routledge, New York.
- Crowhurst, I. (2012), *Approaches to the regulation and governance of prostitution in contemporary Italy*, in «Sexuality research and social policy», vol. 9, n. 3, pp. 223-232.
- D'Elia, C. e Serughetti, G. (2017), *Libere tutte. Dall'aborto al velo, donne nel nuovo millennio*, Roma, Minimum fax.
- Danna, D. (2012), *Client-only Criminalization in the City of Stockholm: A Local Research on the Application of the "Swedish Model" of Prostitution Policy*, in «Sexuality Research and Social Policy», vol. 9, n. 1, 80-93.
- Danna, D. (2004), *Visioni e politiche sulla prostituzione*, Working papers del Dipartimento di studi sociali e politici, n. 10, Università degli Studi di Milano.
- Danna, D. (2001a), *La prostituzione come "issue" politica: l'abolizionismo della legge italiana e le proposte di cambiamento*, in «Polis», vol. 15, n. 1, pp. 55-78.
- Danna, D. (2001b), *Cattivi costumi. Le politiche sulla prostituzione nell'Unione Europea negli anni Novanta*, Quaderni del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, n. 25.
- Degani, P. (2017), *Tutti in comune disaccordo. Diritti umani e questioni di policy nel dibattito sulla prostituzione in Europa*, in «Studi sulla questione criminale», n. 3, pp. 45-78.

- Doezema, J. (2000), *Loose Women or Lost Women*, in «Genders Issues», vol. 18, n. 1, pp. 23-50.
- Ellison, G. (2015), *Criminalizing the Payment for Sex in Northern Ireland: Sketching the Contours of a Moral Panic*, in «British Journal of Criminology», vol. 57, n. 1, pp. 194-214.
- European Women's Lobby (2011), *Insieme per un'Europa libera dalla prostituzione*, Manifesto, EWL.
- Franchini, G. (2016), *Ritratto di Lina Merlin*, in «AG About Gender-Rivista internazionale di studi di genere», vol. 5, n. 10, pp. 358-366.
- Gaiotti De Biase, P. (2008), *Le donne della Costituente*, in «Mondo Contemporaneo», vol. 2, pp. 137-152.
- Galeotti, A.E. (2007), *Relativism, Universalism and Applied Ethics: The Case of Female Circumcision*, in «Constellations», vol. 14, pp. 91-111.
- Garofalo Geymonat, G. (2014), *Vendere e comprare sesso. Tra piacere, lavoro e prevaricazione*, Bologna, il Mulino.
- Garofalo Geymonat, G. (2007), *Is there Another Space for a Feminist Critique of Trafficking?*, relazione presentata al convegno «New Femininities», Londra, LSE Gender Institute, 26 gennaio 2007.
- Gibson, M. (1986), *Prostitution and the State in Italy, 1860-1915*; trad. it. *Stato e prostituzione in Italia, 1860-1915*, Milano, Il Saggiatore, 1995.
- Giunta, F. (2014), «Le prostituzioni: tra fatto e diritto», in Cadoppi, A. (a cura di), *Prostituzione e diritto penale*, Roma, Dike Giuridica Editrice, pp. 302-314.
- Greco, G. (1987), *Lo scienziato e la prostituta. Due secoli di studi sulla prostituzione*, Bari, Edizioni Dedalo.
- Hochschild, A. Russell (1983), *The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling*, Berkeley, University of California Press,
- Hubbard, P., Matthews, R. e Scoular, J. (2008), *Regulating sex work in the EU: prostitute women and the new spaces of exclusion*, in «Gender, Place & Culture», vol. 15, n. 2, pp. 137-152.

- Jean, R. (2015), "Prostitution and the Concept of Agency", in Marway, H. e Widdows, H. (eds. by), *Women and Violence. The Agency of Victims and Perpetrators*, Houndmills, Palgrave Macmillan, pp. 52-67.
- Jeffreys, S. (2004), *The Legalization of Prostitution: a Failed Experiment*, in «Sisyphé», 15 February 2004 - <http://sisyphe.org/spip.php?article697>.
- Kempadoo, K. e Doezema, J. (eds. by) (1998), *Global Sex Workers: Rights, Resistance, and Redefinition*, London, Routledge.
- Kuo, L. (2002), *Prostitution Policy. Revolutionizing Practice through a Gendered Perspective*, New York, New York University Press.
- Levy, J. e Jakobsson, P. (2014), *Sweden's Abolitionist Discourse and Law: Effects on the Dynamics of Swedish Sex Work and on the Lives of Sweden's Sex Workers*, in «Criminology & Criminal Justice», vol. 14, n. 5, pp. 593-607.
- Mai, N. (2016), 'Too Much Suffering': *Understanding the Interplay between Migration, Bounded Exploitation and Trafficking through Nigerian Sex Workers' Experiences*, in «Sociological Research Online», vol. 21, n. 4, pp. 1-14.
- Maluccelli, L. e Martini, R. (a cura di) (2002), *I sindaci e le ordinanze: azioni amministrative contro la prostituzione di strada*, Bologna, Aspasia.
- McElroy, W. (2002), *Le gambe della libertà. Una difesa dei diritti delle prostitute*, Milano, Leonardo Facco Editore.
- Melandri, L. (2010), *Femminilità al lavoro*, in «Gli altri online» del 15 gennaio 2010 - <https://www.universitadelledonne.it/lea15-1-10.htm>.
- Merlin, L. e Barberis, C. (1955), *Lettere dalle case chiuse*, Milano-Roma, Edizioni Avanti!
- Moran, R. (2013), *Paid for: My Journey through Prostitution*; trad. it. *Stupro a pagamento: La verità sulla prostituzione*, Roma, Round Robin Editrice, 2017.
- Nussbaum, M. (1999), *Sex and Social Justice*, New York, Oxford University Press.
- O'Connell Davidson, J. (2003), "Sleeping with the enemy"? *Some problems with feminist abolitionist calls to penalise those who buy commercial sex*, in «Social Policy and Society», vol. 2, n. 1, pp. 55-64.
- O'Connell Davidson J. (1998), *Prostitution, Power and Freedom*; trad. it. *La prostituzione. Sesso, soldi e potere*, Bari, Dedalo, 2001.

- Olsaretti, S. (2004), *Liberty, Desert and the Market: A Philosophical Study*, New York, Cambridge University Press.
- Olsaretti, S. (1998), *Freedom, Force and Choice: Against the Right-Based Definition of Voluntariness*, in «The Journal of Political Philosophy», vol. 6, n. 1 pp. 53-78.
- Ottonelli, V. e Torresi, T. (2013), *When is Migration Voluntary?*, in «International Migration Review», vol. 47, n. 4, pp. 783-813.
- Pateman Carole (1988), *The Sexual Contract*; trad. it. *Il contratto sessuale*, Roma, Editori Riuniti, 1997.
- Peršak, N. (2014), “The Framing of Prostitution as Victimhood and Violence for Criminalisation Purposes”, in Peršak, N. e Vermeulen, G. (a cura di), *Reframing Prostitution*, Maklu, Antwerp, pp. 199-221.
- Pheterson, G. (1993), *The Whore Stigma: Female Dishonor and Male Unworthiness*, in «Social Text», vol. 37, pp. 39-65.
- Pitch, T. (2016), *Editoriale*, in «Studi sulla questione criminale», vol. 11, n. 2, pp. 7-8.
- Pitch, T. (2013), *Contro il decoro: l'uso politico della pubblica decenza*, Roma-Bari, Laterza.
- Pitch, T. (1989), *Responsabilità limitate. Attori, conflitti, giustizia penale*, Milano, Feltrinelli.
- Pitch, T. e Ventimiglia, C. (2001), *Che genere di sicurezza. Donne e uomini in città*, Milano, FrancoAngeli.
- Pitcher, J. e Wijers, M. (2014), *The Impact of Different Regulatory Models on the Labour Conditions, Safety and Welfare of Indoor-Based Sex Workers*, in «Criminology and Criminal Justice», vol. 14, n. 5, pp. 549-564.
- Raymond, J. (2004), *Prostitution on Demand: Legalizing the Buyers as Sexual Consumers*, in «Violence Against Women», vol. 10, n. 10, pp. 1156-1186.
- Satz, D. (2010), *Why Some Things Should Not Be For Sale: The Moral Limits of Markets*, New York, Oxford University Press.
- Schwarzenbach, S. (2006), “Contractarians and Feminists Debate Prostitution”, in Spector, J. (ed. by), *Prostitution and pornography: Philosophical debate about the sex industry*, Stanford, Stanford University Press, pp. 209-239.
- Selmi, G. (2016), *Sex Work. Il farsi lavoro della sessualità*, Bologna, Bébert.

- Serughetti, G. (2018), *Smuggled or Trafficked? Refugee or Job Seeker? Deconstructing Rigid Classifications by Rethinking Women's Vulnerability*, in «Anti-Trafficking Review», vol. 11, pp. 16-35.
- Serughetti, G. (2016), *Prostituzione e gestazione per altri: problemi teorici e pratici del neo proibizionismo*, in «Studi sulla Questione Criminale», vol. 11, n. 2, pp. 43-64.
- Serughetti, G. (2013), *Uomini che pagano le donne. Dalla strada al web, i clienti nel mercato del sesso contemporaneo*, Roma, Ediesse.
- Shrage, L. (1994), *Moral Dilemmas of Feminism: Prostitution, Adultery, and Abortion*, London, Routledge.
- Shrage, L. (1996), *Prostitution and the Case for Decriminalization*, in «Dissent», 43, pp. 41-45.
- Spanger, M. (2011), *Human Trafficking as a Lever for Feminist Voices: Transformations of the Danish Policy Field of Prostitution*, in «Critical Social Policy», vol. 31, n. 4, pp. 517-539.
- Sutherland, K. (2004), *Work, Sex, and Sex-Work: Competing Feminist Discourses on the International Sex Trade*, in «Osgoode Hall Law Journal», vol. 42, n. 1, pp. 139-167.
- Tabet, P. (2014), *Le dita tagliate*, Roma, Ediesse.
- Tabet, P. (2007), *Lo scambio sesso-economico*, in «Pagine. Il sociale da fare e pensare», n. 2, pp. 11-21.
- Tabet, P. (1994), *La grande beffa. Sessualità delle donne e scambio sesso-economico*, Soveria Mannelli, Rubbettino.
- Tatafiore, R. (1997), *Sesso al lavoro*, Milano, Il Saggiatore.
- Virgili, E. (2015), *Slut! la costruzione dell'eteronormatività attraverso l'insulto. E una possibile risposta*, in «AG About Gender-Rivista internazionale di studi di genere», vol. 4, n. 7, pp. 81-99.
- Virgilio, M. (2013), «Le persone che esercitano la prostituzione», in Cendon, P. e Rossi, S. (a cura di), *I nuovi danni alla persona. I soggetti deboli*, Roma, Aracne, pp. 759-807.
- Walkowitz, J. (1991), «Sessualità pericolose», in Duby, G. e Perrot, M. (a cura di), *Storia delle donne in Occidente*, vol. IV, *L'Ottocento*, Roma-Bari, Laterza, pp. 405-440.

Weitzer, R. (2010), *The Mythology of Prostitution: Advocacy Research and Public Policy*, in «*Sexuality Research and Social Policy*», vol. 7, n. 1, pp. 15-29.

Yuval-Davis, N. (2006), *Intersectionality and Feminist Politics*, in «*European Journal of Women's Studies*», vol. 13, n. 3, pp. 193-209.